II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1984

concernente un aiuto concesso nel 1983 dal governo belga a favore di un'impresa produttrice di ceramica sanitaria e vasellame

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(85/153/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, agli interessati di presentare le loro osservazioni, e dopo averne preso atto,

considerando quanto segue :

Il governo belga, tramite le proprie strutture regionali, ha deciso di intervenire a favore di un'impresa del settore della ceramica situata a La Louvière ; che detto intervento è consistito in un'assunzione di partecipazione di 83 milioni di FB nel capitale dell'impresa da parte della Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW).

Il 16 febbraio 1983 la Commissione aveva deciso che un aiuto di 475 milioni di FB, concesso nel 1981 a favore della stessa impresa sotto forma di un'assunzione di partecipazione, era incompatibile con il mercato comune e andava pertanto soppresso.

La Commissione, essendo giunta a conoscenza dell'intenzione del governo belga d'intervenire nuovamente a favore dell'impresa di cui trattasi, ha spiegato a detto governo, con telex e lettere del 31 gennaio 1983, 24 febbraio 1983, 7 giugno 1983, 20 luglio 1983, 22 luglio 1983, 1° settembre 1983 e 25 ottobre 1983 che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE interventi di siffatto genere devono essere oggetto di una notifica preliminare. La Commissione, a varie riprese, ha ricordato al governo belga che essa può essere indotta a chiedere la restituzione degli aiuti concessi fino a che le sia stato consentito di pronunciarsi in via definitiva sulla loro compatibilità con il mercato comune. La Commissione, in occasione di una comunicazione pubblicata nel Moniteur belge del 25 agosto 1983, che annunciava un conferimento di capitale di 83 milioni di FB per conto delle istanze belghe, si è rivolta non soltanto al governo belga, ma anche alla SRIW ed all'impresa in questione, per mettere in evidenza che qualsiasi aiuto concesso in violazione della procedura di notifica e senza consentire alla Commissione di pronunciarsi preventivamente sulla sua compatibilità con il mercato comune può essere oggetto di una richiesta di restituzione.

Il governo belga, con telex del 18 febbraio 1983 e del 29 luglio 1983, ha risposto alle domande della Commissione indicando che già nel 1981 esso aveva deciso di partecipare nuovamente ad ulteriori aumenti di capitale a concorrenza di 125 milioni di FB e che non si trattava quindi di una nuova decisione. Il governo belga, con telex del 1° dicembre 1983, ha annunciato che avrebbe comunicato entro la metà di dicembre le informazioni complementari relative alla nuova assunzione di partecipazione. La Commissione non ha pertanto mai ricevuto dette informazioni, né una notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE.

Il 17 aprile 1984 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti dell'aiuto concesso nel 1983, dato che tale aiuto non sembra poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, il solo a potersi applicare nella fattispecie. Con lettera del 25 maggio 1984 la Commissione ha intimato al governo belga di presentarle le sue osservazioni.

Con lettera del 6 agosto 1984 il governo belga ha risposto alla lettera della Commissione, confermando che nel 1983 è stata effettuata un'assunzione di partecipazione di 83 milioni di FB in esecuzione della decisione del governo del 1981 di cui la Commissione sarebbe stata informata con telex del 18 febbraio 1983; tale telex costituiva una notifica alla quale la Commissione non ha reagito; gli addebiti mossi dalla Commissione dopo un così lungo periodo sembrano irricevibili e la Commissione pratica una discriminazione fra azionisti pubblici ed azionisti privati.

Nel quadro delle consultazioni dei terzi interessati, i governi di quattro Stati membri, un'associazione industriale e due imprese del settore di cui trattasi hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione in ordine agli aiuti concessi in Belgio a favore dell'impresa in questione; tre degli Stati membri menzionati, la citata associazione e le due imprese hanno evidenziato le gravi distorsioni di concorrenza che risulterebbero dai ripetuti aiuti del governo belga.

Gli interventi dello Stato sotto forma di assunzioni di partecipazioni possono avere carattere di aiuti di Stato. Nella fattispecie la situazione finanziaria dell'impresa e la sovraccapacità nel settore della ceramica, in particolare in quello dei sanitari, rappresentavano difficoltà tali da rendere poco verosimile che l'impresa potesse ottenere le somme indispensabili alla propria sopravvivenza sui mercati privati dei capitali.

L'impresa in questione accusa da vari anni sostanziali perdite. Esse sono infatti ammontate a 134 milioni di FB nel 1979, a 243 milioni di FB nel 1980, a 302 milioni di FB nel 1981 ed a 168 milioni di FB nel 1982, rispettivamente pari al 23 %, al 39 %, al 45 % ed al 20 % del fatturato degli stessi anni. Inoltre, fra il 1979 ed il 1983, le somme dovute per la sicurezza sociale sono passate da 120,8 milioni di FB nel 1979 a 248,5 milioni di FB nel 1983; la soppressione dell'aiuto di 475 milioni di FB, concesso nel 1981, soppressione richiesta dalla Commissione con decisione del 16 febbraio 1983, aggraverà ulteriormente la posizione finanziaria dell'impresa.

In tali circonstanze, un conferimento di capitale di 83 milioni di FB per conto dello Stato costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE.

Un siffatto aiuto, destinato a mantenere in attività capacità produttive, è atto a recare un pregiudizio particolarmente grave alle condizioni di concorrenza poiché il libero gioco delle forze di mercato determinerebbe normalmente la chiusura dell'impresa in questione, consentendo ai concorrenti più competitivi di espandersi. L'impresa in questione esporta più del 70 % della propria produzione di ceramica sanitaria negli altri Stati membri e che, di conseguenza, l'aiuto del governo belga rischia di alterare gli scambi fra Stati membri e di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa in questione e la produzione di ceramica sanitaria e di vasellame.

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche da esso enunciate. Le deroghe a questa incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello del solo beneficiario dell'aiuto. Tali deroghe vanno interpretate in modo restrittivo allorché si esamini un programma di aiuti a finalità regionale o settoriale, o un singolo caso di applicazione dei regimi generali di aiuti ed, in particolare, esse sono applicabili solo nei casi in cui la Commissione sia in grado di stabilire che senza l'aiuto il gioco delle forze di mercato non consentirebbe, da solo, alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono.

Accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi intracomunitari ed un'alterazione della concorrenza senza che ciò possa essere giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri.

La Commissione, quando applica i principi sopraccitati all'esame dei casi di aiuti, deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo sia necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Ove ciò non si possa dimostrare, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione.

Nella fattispecie, non risulta esistere tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

Il governo belga infatti non ha potuto fornire, e la Commissione non ha potuto rilevare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire se l'aiuto in questione ottempera alle condizioni prescritte per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che la zona di La Louvière non è una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso ovvero si registri una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), l'aiuto belga di cui trattasi non presenta le caratteristiche necessarie per contribuire allo sviluppo di talune regioni economiche, come previsto da tale disposizione.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'aiuto in questione non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un importante progetto di comune interesse europeo od un progetto tale da rimediare ad un grave turbamento dell'economia belga ; il Belgio fa parte delle regioni centrali della Comunità, ossia di quelle che, in un contesto comunitario, non sono le più gravemente colpite da problemi sociali ed economici, mentre invece in esse il rischio di una spirale nella concessione degli aiuti è fra i più diretti e più che altrove qualsiasi aiuto potrebbe pregiudicare gli scambi tra Stati membri. D'altra parte, dalle informazioni socioeconomiche disponibili sul Belgio, non emergono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento della sua economia, come previsto dal trattato. L'intervento del governo belga non è finalizzato a far fronte ad una situazione di questo tipo.

Per quanto riguarda, infine, le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche, l'evoluzione del settore della ceramica porta a concludere che, tenuto conto in particolare della situazione di sovraccapacità della Comunità, il mantenimento di capacità produttive mediante aiuti di Stato è contrario all'interesse comune.

Pertanto l'aiuto in forma di conferimento di capitale da parte del governo belga a favore dell'impresa beneficiaria non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dal paragrafo 3, dell'articolo 92, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aiuto concesso nel 1983 dal governo belga sotto forma di un conferimento di capitale pari a 83 milioni di FB a favore di un'impresa del settore della ceramica è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, e deve essere pertanto soppresso.

Articolo 2

Il governo belga informa la Commissione, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione